

**Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico
ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

Elaborato 4 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato

SCHEDA N. 11

**COMUNE DI FRASSINORO
CENTRO ABITATO DI FONTANALUCCIA, DICHIARATO DA
CONSOLIDARE CON R.D. N° 1319 DEL 24/09/1931**

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO, CON
NORMATIVA D'USO DEL SUOLO, PER L'ABITATO DI FONTANALUCCIA
DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DEL R.D. 9 LUGLIO 1908 N° 445
APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1497 DEL
1/08/1997

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Articoli 26-27-29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993).

Circolare Regionale n. 3004 del 9/04/1991.

I) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO URBANISTICO EDILIZIO

art. 1) NORME GENERALI

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle ZONE A, B e C, (fermo restando le autorizzazioni ed i pareri ai sensi della L. 64/1974) non devono determinare aumenti di carico tali da turbare l'equilibrio del terreno e devono prevedere:

- 1) la perfetta tenuta degli impianti idrici - tecnologici,
- 2) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda,
- 3) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, nei giardini, ecc.

Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare acquedotti e fognature) devono essere mantenuti efficienti, provvedendo con tempestività alla eliminazione di eventuali perdite.

art.2) ZONA A

Nella zona "A" non sono ammessi interventi di nuova edificazione, né ampliamenti di edifici esistenti. Sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.R. 47/1978 e successive modifiche, e dalla L. 47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.

art.3) ZONA B

In questa zona non sono ammessi interventi di nuova costruzione. Sono invece ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.R. 47/1978 e successive modifiche, e dalla L. 47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,

- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.
- gli interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti, entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente.

L'eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e strade a servizio degli insediamenti esistenti, è permessa nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative e subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

art.4) ZONA C

Sono qui ammessi tutti gli interventi previsti per le ZONE "A" e "B" anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", e gli interventi di nuova costruzione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dall'art 13 della L.R. 47/1978 e in lotti di completamento di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico. Nelle zone agricole possono essere previsti nuovi edifici di servizio.

II) - NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO AGRO-FORESTALE

art. 1) NORME GENERALI

(comuni alle diverse zone ed ai diversi tipi di copertura ed uso del suolo)

Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi è quello di raggiungere un assetto di stabilità.

Le prescrizioni che seguono sono applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con detto territorio.

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione i piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona "A" e in zona "B" scavi, riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete

scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento. In zona "C" i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

Opere di consolidamento e di regimazione e loro tutela

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena, competente in materia.

Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti. In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate.

Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole. Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 2 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagni erbaceo-arbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità poderale e forestale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute efficienti dotandole, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Transito dei veicoli a motore

Sulla viabilità forestale e poderale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti.

Al fine di evitare l'insacco di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e successivamente tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

All'intero della perimetrazione, nelle zone "A", "B" e "C" sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali → terreni soggetti a lavorazioni poliennali → prato stabile → incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per se un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo; sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello quella autoctona della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive).

In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

Verde pubblico e privato

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta ed allontanamento razionale delle acque superficiali.

In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non sussiste il pericolo di provocare fessurazioni e cedimenti del suolo.

Orti familiari

Negli orti esistenti, di modeste dimensioni, possono essere attuate le ordinarie operazioni di gestione avendo cura di razionalizzare la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.

Area Urbanizzata

Nelle aree interne al perimetro urbano in cui sono presenti formazioni vegetali, vanno applicati gli artt. 1 e 2 della presente normativa fino alla avvenuta urbanizzazione.

art. 2) NORME PARTICOLARI

2.1) ZONA “A”

Cespuglieto di Rovò

Questa formazione, prevalente sull'area in dissesto, è costituita da un incolto arbustato a prevalenza di rovo, con piante arboree sparse. Nella fase attuale è da considerarsi in evoluzione verso l'affermazione di una struttura boschiva che è da favorire attraverso la trasformazione naturale del soprassuolo e la colonizzazione spontanea di essenze autoctone provenienti dal bosco circostante.

Deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali con formazione di una adeguata rete scolate superficiale e secondaria.

Non è consentito l'uso a pascolo, in particolare nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo o, comunque, in forme colturali più intensive di quella esistente.

Seminativo

All'interno della zona “A” non è consentita la creazione di nuovi seminativi su aree investite da altro tipo d'uso del suolo, o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del terreno più intense di quelle in atto.

Soprassuolo boschivo (ceduo misto)

L'attitudine del bosco ceduo misto presente è prevalentemente protettiva e, quindi, la sua gestione è finalizzata al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge.

Pertanto i tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di

Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto.

Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F..

L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Rimboschimenti

Il rimboschimento presente consta di una abetina adulta, a densità elevata, con scarso sottobosco. Come tale si tratta di una compagine piuttosto instabile.

Si prescrive pertanto l'esecuzione di un diradamento selettivo finalizzato alla affermazione spontanea della vegetazione autoctona, in modo tale da avviare la trasformazione di questo impianto monospecifico e coetaneo in una formazione mista.

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2.2) ZONA "B"

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare. Le erpicature non possono superare i 30 cm di profondità e devono avvenire con frequenza superiore ai 5 anni.

L'esercizio del pascolo è di norma vietato, soprattutto nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' sempre vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Questo tipo di investimento del suolo appare in progressivo incremento spaziale e in evoluzione verso compagini strutturalmente più complesse ed articolate, evoluzione al momento contenuta dalla gestione a prato stabile e dall'esercizio del pascolo.

Fermo restando che gli elementi arborei ed arbustivi presenti vanno tutelati, la gestione attuale può essere mantenuta consentendo esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al

fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria.

Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Soprassuolo boschivo (ceduo misto)

L'attitudine del bosco ceduo misto presente è prevalentemente protettiva e, quindi, la sua gestione è finalizzata al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. Valgono pertanto le medesime prescrizioni adottate per la zona "A".

Rimboschimenti

La loro gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Situazioni di sofferenza e morti di piante, vengono utilizzati per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperenti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile.

Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi, comunque, potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Castagneto da frutto

I castagneti da frutto presenti nella zona, onde rappresentare un buon elemento regolatore del terreno devono essere sottoposti a cure regolari.

Pertanto devono essere effettuati con regolarità gli interventi (tagli potature e altri) necessari a contenere le patologie del cancro corticale e del mal dell'inchiostro.

Sono consentite le operazioni colturali normali: innesti, potature di formazione e produzione, taglio della vegetazione erbacea per facilitare la raccolta di frutti.

I tagli che si rendono necessari (all'esclusivo scopo di contenere il cancro corticale o eseguire innesti) devono interessare superfici non contigue inferiori a 5.000 mq ed

essere graduati nel tempo. La contiguità si intende interrotta da fasce di vegetazione di larghezza superiore a 50 m.

L'estirpazione di ceppaie è consentita solamente a condizione che il terreno sia prontamente ripianato e livellato e gli esemplari siano ripiantati.

Vegetazione ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristica del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 2 m.

Vegetazione lineare

Questo tipo di vegetazione è ampiamente presente nell'area oggetto di perimetrazione. Si dirama nelle compagini di bosco ceduo misto per seguire strade, fossi ed impluvi, modificandosi nella composizione attraverso l'ingresso di specie igrofile, anche arbustive ed erbacee.

E' caratterizzata da un'elevata funzione regimatoria cui fa riscontro un rendimento economico molto modesto, in caso di utilizzazione, in considerazione di ciò si prescrive il suo mantenimento in assenza di pratiche di utilizzo.

Le eventuali lavorazioni meccaniche agricole debbono mantenersi ad una distanza superiore a 1,5 m.

2.3 ZONA "C"

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare.

L'esercizio del pascolo è di norma vietato nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. All'interno della zona "C" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso.

In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica.

Soprasuolo boschivo (ceduo misto)

L'attitudine del bosco ceduo misto presente è prevalentemente protettiva e, quindi, la

sua gestione è finalizzata al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. Valgono pertanto le medesime prescrizioni adottate per le zone "A" e "B".

Nuovi rimboschimenti

Potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole).

In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere.

Castagneto da frutto

I castagneti da frutto presenti nella zona, onde rappresentare un buon elemento regolatore del terreno devono essere sottoposti a cure regolari.

Pertanto devono essere effettuati con regolarità gli interventi (tagli potature e altri) necessari a contenere le patologie del cancro corticale e del mal dell'inchiostro.

Sono consentite le operazioni colturali normali: innesti, potature di formazione e produzione, taglio della vegetazione erbacea per facilitare la raccolta di frutti.

I tagli che si rendono necessari (all'esclusivo scopo di contenere il cancro corticale o eseguire innesti) devono interessare superfici non contigue inferiori a 5.000 mq ed essere graduati nel tempo. La contiguità si intende interrotta da fasce di vegetazione di larghezza superiore a 50 m. Con queste stesse modalità di tempi ed aree coinvolte, sono consentiti miglioramenti colturali finalizzati allo sfruttamento del castagneto.

L'estirpazione di ceppaie è consentita solamente a condizione che il terreno sia prontamente ripianato e livellato e gli esemplari siano ripiantati.

Vegetazione ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico. Valgono pertanto le medesime prescrizioni adottate per la zona "B".